Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0183847 - 04/10/2011** - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

ALLE REGIONI
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: **decreti del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio.**

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi degli articoli 10, comma 3, e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 23.

In particolare, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, dà attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 definendo il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei consigli delle camere di commercio, prevedendo a tal fine l'introduzione del nuovo parametro "diritto annuale versato" ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) e l'individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, dà attuazione, invece, al nuovo testo dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 definendo criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle camere di commercio, nonché di elezione dei membri della giunta.

In particolare il decreto n.156/2011 ridetermina i tempi dell'intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il segretario generale della camera di commercio quale responsabile del procedimento (o comunque, quale soggetto cui compete l'individuazione del responsabile del procedimento), e introduce alcune rilevanti innovazioni, rispetto alla disciplina regolamentare previgente, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell'elenco dei propri iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio camerale.

Si rammenta che, come meglio precisato e chiarito nella lettera circolare n. 10049 del 15 marzo 2010 e nelle stesse disposizioni finali e relative alla decorrenza di applicazione contenute nei citati decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dei predetti regolamenti ministeriali, si applicano le nuove disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 580/1993 come modificate dal citato decreto legislativo n. 23 del 2010.

Le stesse disposizioni dei due regolamenti ministeriali citati si applicano, ai sensi delle specifiche disposizioni in essi contenute in applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, decorsi sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi trovano applicazione alle procedure di rinnovo dei consigli camerali avviate successivamente al **22 novembre 2011**.

Al riguardo si ritiene necessario evidenziare alcuni principali adempimenti ai quali le camere di commercio sono tenute al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che entro il termine sopraindicato tutte le camere di commercio devono adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Tale adempimento, dovuto per tutte le Camere, è naturalmente prioritario ed urgente per quelle che devono avviare già nei prossimi mesi le procedure di rinnovo del proprio consiglio.

E' necessario che lo statuto, tra l'altro, preveda l'istituzione della Consulta delle professioni prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.

A tal proposito le camere di commercio individuano le categorie di professioni che saranno attivate al fine di designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta; la Consulta, infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, è costituita, di diritto, dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio, e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto tra quelle maggiormente interessate dalle attività camerali.

Si segnala, inoltre, tra le novità introdotte dal dlgs 23/2010, la necessità che lo statuto preveda norme per assicurare le pari opportunità e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi camerali.

Si richiama, altresì, l'attenzione di codeste camere di commercio in merito alla necessità di adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, e di definire la procedura formalizzata per l'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4 e articolo 3, comma 3 dello stesso decreto. Al riguardo si fa riserva di fornire, in collaborazione con Unioncamere, ulteriori indicazioni ai fini della predisposizione di modifiche alle predette disposizioni regolamentari adeguate allo scopo, rispetto ai regolamenti attualmente vigenti.

A tal proposito, inoltre, sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale.

Si ritiene, pertanto, che controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento: ad esempio, nel caso in cui per l'unico posto assegnato ai lavoratori, come è avvenuto sistematicamente nella prassi precedente, si candidi un unico apparentamento; in tale circostanza, infatti, il numero di iscritti complessivamente dichiarato e la sua stessa perfetta corrispondenza alle risultanze del predetto elenco nominativo di associati risulterebbero comunque irrilevanti ai fini della assegnazione dell'unico posto, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate. In tali casi si ritiene che le buste sigillate non debbano affatto essere aperte e debbano invece semplicemente essere custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a sempre possibili richieste dell'autorità giudiziaria.

Diverso naturalmente è il caso degli elenchi delle associazioni imprenditoriali, per le quali, ai fini di quanto previsto dall'art.7, comma 3, la presentazione dell'elenco sia in formato PDF/A che su foglio elettronico è richiesta, per quanto riguarda il PDF, dalla necessità di renderne immodificabile il contenuto per eventuali controlli, mentre per quanto concerne il foglio

elettronico dall'esigenza di elaborazione, da parte della camera di commercio, del dato relativo all'ammontare del diritto annuale per la valutazione del quarto parametro. E' evidente che, a tal fine, almeno una prima apertura delle buste e un accesso agli elenchi dovrà essere comunque effettuato.

Si ritiene necessario, inoltre, richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, del decreto 4 agosto 2011, n. 155, che stabiliscono che le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione dello stesso decreto e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati dall'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto, trasmettono in tempo utile allo scrivente i dati ai fini della loro specifica pubblicazione.

Gli adempimenti sopra evidenziati assumono, ovviamente, particolare urgenza e rilievo per dette camere di commercio e a tal proposito lo scrivente si riserva di dettare specifiche indicazioni in merito.

Da ultimo lo scrivente ritiene necessario evidenziare che anche la modifica operata dal comma 1 del nuovo articolo 15 della legge n. 580/1993, relativa ai termini di approvazione dei bilanci da parte dei consigli camerali, si applica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2010, successivamente al 22 novembre 2001.

Pertanto, fino a tale data trovano ancora transitoriamente applicazione i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, come ribadito nella citata nota di questo Ministero n.10049 del 15 marzo 2010; nel caso in cui, comunque, la camera di commercio non provveda all'approvazione del preventivo economico entro il 22 novembre 2011, trova applicazione il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010 e, pertanto, tale camera di commercio può provvedere, senza incorrere nella previsione del comma 2, lett. b), dell'articolo 5 della stessa legge, ad approvare il preventivo economico entro il mese di dicembre del corrente anno. Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate con quelle contenute del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e, in attesa di una revisione dello stesso decreto, resta inteso che la camera di commercio provvede entro lo stesso termine del 31 dicembre anche all'approvazione del budget direzionale.

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda la scadenza dell'approvazione da parte del consiglio camerale della relazione programmatica che, pertanto, deve essere approvata entro il mese di ottobre.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Gianfrancesco Vecchio*)